

Progetto di fusione per incorporazione

nella EMME.C. S.r.l.

della EDIL 2 S.r.l. unipersonale

* * *

Si precisa che il presente “Progetto di Fusione” per incorporazione della società EDIL 2 S.r.l. unipersonale (Incorporanda) nella società EMME.C. S.r.l. unipersonale (Incorporante) è stato predisposto, in identico contenuto, dai rispettivi organi competenti delle società partecipanti alla fusione (ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 Codice Civile).

* * *

MOTIVAZIONI ECONOMICO GESTIONALI

Il presente progetto di fusione per incorporazione della società EDIL 2 S.r.l. unipersonale nella società EMME.C. S.r.l. unipersonale, e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla società incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla società incorporata.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria con l'obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni e di contenere i costi di struttura.

Per effetto dell'operazione di fusione si otterrà un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

La fusione, in oggetto, attuando una successione a titolo universale produce gli effetti, tra di loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti la società incorporata.

La fusione sarà attuata mediante incorporazione nella EMME.C. S.r.l. unipersonale della EDIL 2 S.r.l. unipersonale.

La EMME.C. S.r.l. unipersonale conserverà la propria soggettività giuridica, mentre la società incorporata si estinguerà.

All'atto di perfezionamento della fusione la società incorporante recepirà nel proprio patrimonio le poste contabili provenienti dall'incorporata.

Non si fa luogo alla determinazione del rapporto di cambio in quanto trattasi di fusione per incorporazione di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 c.c. Il perfezionamento della fusione consentirà alla società incorporante di avere

attestazioni SOA maggiori la qual cosa permetterà alla incorporante un migliore posizionamento sul mercato

Conseguentemente, non si applicano alla progettata fusione le disposizioni di cui agli art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), 2501-quinquies e 2501-sexies, c.c..

Il socio, ai sensi dell'art. 2501-quater, 3^o comma, c.c., rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale; detta rinuncia verrà ulteriormente espressa in assemblea in sede di approvazione del presente progetto di fusione.

Ai sensi dell'articolo 2501 - ter cod. civ. si evidenzia quanto segue:

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE;

1.1. società incorporata

EDIL 2 S.r.l. unipersonale

con sede in Roma

Via Ludovisi n. 35,

capitale sociale euro 10.000,00

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma

al n. 01954060669 di codice fiscale e

Partita IVA, e R.E.A. RM - 1687525

1.2. società incorporante

EMME.C. - s.r.l. unipersonale

con sede in Roma

Via Ludovisi, n. 35

capitale sociale euro 46.800,00

iscritta presso il Registro delle Imprese del Molise

al n. 00315290940 di codice fiscale e

Partita IVA e R.E.A. RM- 1468782

2) L'atto costitutivo della società incorporante;

L'atto costitutivo e lo statuto vigente alla data odierna della società incorporante "EMME.C. S.r.l. unipersonale" non subiranno modificazioni derivanti dall'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione in quanto tutte le attività svolte dalla società Incorporanda fanno già parte dell'oggetto sociale della società incorporante. Il testo dello statuto dell'incorporante "EMME.C. S.r.l. unipersonale" viene allegato sotto la lettera "A" al presente progetto di fusione.

3) Forma e Modalità della fusione

La Fusione avverrà mediante incorporazione della EDIL 2 S.r.l. unipersonale nella società EMME.C. S.r.l. unipersonale.

Trattandosi di fusione per incorporazione in cui il socio unico della società Incorporante possiede tutte le quote della società Incorporanda, ai sensi dell'art. 2505, comma 1, c.c. non si procederà:

- alla determinazione del rapporto di cambio ex art. 2501 ter, n. 3 c.c.
- alla determinazione delle modalità di assegnazione delle quote della società Incorporante ex art. 2501 ter, comma 1 n.4 c.c.
- alla indicazione della data dalla quale i soci partecipano agli utili ex art. 2501 ter, comma 1, n.5 c.c.
- alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c.
- alla redazione delle relazioni degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c.

Alla data dell'efficacia della fusione e ai sensi dell'art.2504 ter comma 1, c.c., la società Incorporante non delibererà alcun aumento del Capitale Sociale a seguito della fusione.

La fusione avverrà a valori contabili; le eventuali differenze di fusione saranno trattate secondo i principi contabili.

4) Decorrenza

la data a decorrere dalla quale le operazioni dell'incorporata sono imputate al bilancio della incorporante;

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., e dell'art 172, comma 9, DPR 22 dicembre, n. 917, la fusione avrà efficacia retroattiva, ai fini contabili e fiscali, dal 1° gennaio 2024.

Mentre gli effetti civilistici della fusione, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Pertanto, la società incorporante, a partire dalla data di efficacia giuridica della fusione, subentrerà nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, di cui le società incorporate sono titolari, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

Inoltre, alla data di efficacia giuridica della fusione ogni persona, ente o ufficio (privato o pubblico) sarà autorizzato, senza alcuna sua responsabilità, a trasferire, a intestare, a volturare, a trascrivere in favore della società incorporante, quanto già facente capo alla sfera giuridica delle società incorporate e così qualunque diritto, atto, documento, contratto, rapporto, deposito, titolo, polizza, contratto, ordine, marchio, brevetto, licenza, certificazioni di qualità.

5) Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote.

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o possessori di particolari categorie di titoli diversi dalle quote.

6) Vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

7) Effetti Patrimoniali

Per effetto della fusione la società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società Incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società Incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società Incorporante, dei relativi diritti e obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società Incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

Alla società Incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società Incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà stipulato l'atto di Fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società Incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti alla società Incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società Incorporanda, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo o volendosi intendere espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o

riferentesi alla società Incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetti come interamente compreso nella progettata fusione.

L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della società Incorporante, tutte le volture catastali, le trascrizioni nei registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti con tale atto presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del Pubblico Registro Automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale e con esonero dei rispettivi Conservatori da ogni loro responsabilità a riguardo.

8) Personale dipendente

Entrambe le Aziende partecipanti alla fusione applicano il CCNL Edilizia-Industria e hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dell'Azienda incorporata non sono previste variazioni nelle modalità della prestazione lavorativa.

9) Procure e mandati

Per effetto dall'atto di fusione decadranno tutte le procure ed in mandati conferiti dalla società Incorporanda EDIL 2 S.r.l. unipersonale.

10) Spese

Le spese di entrambe le delibere di fusione, dell'Atto di Fusione e consequenziali saranno ad esclusivo carico della società Incorporante EMME.C. S.r.l. unipersonale.

11) Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.

Isernia, 30.09.2024.

EMME.C. S.r.l. unipersonale – L'amministratore unico

Isernia, 30.09.2024.

EDIL 2 S.r.l. unipersonale – L'amministratore unico

* * *

Il sottoscritto DI STASIO VINCENZO, amministratore unico della EMME.C. s.r.l. unipersonale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza del presente documento informatico ai documenti conservati agli atti della società.

L'amministratore

Il sottoscritto IZZI ELVIRO, amministratore unico della EDIL 2 S.r.l. unipersonale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza del presente documento informatico ai documenti conservati agli atti della società.

L'amministratore

ALLEGATO

STATUTO E NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' EMME.C. S.r.l.:



STUDIO NOTARILE
 Dott. Proe. ANTONIO VENTRIGLIA
 Largo Sabelli, 12 - Tel. (0865) 77422
 86091 AGNONE (IS)
 C.so Campano, 51 - Tel. 0865/903172
 86079 VENAFRO (IS)
 Part. IVA 00983050618

Repertorio n° 1170

Raccolta n° 2760

= ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasette, il giorno sei del mese di ottobre

- 06 OTTOBRE 1987:

(1)

[In Venafro, al Corso Campano, n°51] la nuova allo via "Cavaliere", n°21.

Innanzi a me dottor ANTONIO VENTRIGLIA, Notaio in Agnone, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino e senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti espressamente e volontariamente rinunziato, d'accordo tra loro e con il mio consenso,

si sono costituiti i signori:

- CASTRATARO Michelangelo, imprenditore, nato a Scanno il 27 marzo 1938, residente ad Isernia alla Via Petrarca, n°25, codice fiscale: CST MHL 38C27 I501H;
- VENEZIALE Antonino, *impregeio*, nato ad Isernia il 1° gennaio 1954, ivi residente alla Via XXIV Maggio, n°1, codice fiscale: VNZ MIN 54A01 E335B;
- RUFO Leonardina, *impregeio*, nata a Scapoli il 1° ottobre 1951, residente ad Isernia alla Contrada San Lazzaro, codice fiscale: RFU LDN 51R41 T507U.

Della personale identità dei costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

I medesimi mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

E' costituita fra essi comparenti una Società a Responsabilità Limitata denominata "EMME.C. - Società a Responsabilità Limitata".

ARTICOLO SECONDO

**REGISTRATO
 a ISERNIA**

Il 26-10-87

N. 2809 Mod. I



La società ha sede in Isernia, presso lo studio del dottor Vincenzo Macchia, attualmente al Corso Risorgimento, n°2.

ARTICOLO TERZO

La società ha per oggetto l'attività edilizia e finanziaria in genere, così come meglio specificato nell'allegato Statuto.

ARTICOLO QUARTO

Il capitale sociale è fissato in lire novantamiliioni (f.90.000.000) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile. Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai costituiti nella maniera che segue:

- dal costituito Castrataro Michelangelo per una quota pari a lire trentamiliioni (f.30.000.000);
- dal costituito Veneziale Antonino per una quota pari a lire trentamiliioni (f.30.000.000);
- dalla costituita Rufo Leondina per una quota pari a lire trentamiliioni (f.30.000.000).

ARTICOLO QUINTO

La durata della società è fissata dal giorno d'oggi al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO SESTO

La società sarà amministrata, a tempo indeterminato, da un Amministratore Unico che viene qui designato nella persona del costituito Castrataro Michelangelo, il quale viene designato, altresì, Direttore Tecnico.

ARTICOLO SETTIMO

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al 31 dicembre 1988.

ARTICOLO OTTAVO

I costituiti danno atto che sulle quote da essi rispettivamente assunte sono stati versati, in data 04. e 1. u.e., presso la filiale di Brivio della Banca d'Italia, i tre decimi, ai sensi dell'articolo 2329 del codice civile, come risulta dalla ricevuta di deposito della somma di lire 27.000.000 rilasciata in pari data dal detto Istituto, ricevuta che, in copia conforme da me autenticata, sarà a mia cura allegata al ricorso per l'omologazione di questo atto. I costituiti *Veneziale Adriano e Ruffo Sandrone* delegano il socio *Castrataro Michelangelo* a ritirare dalle Banche d'Italia la somma predetta, con esonero da responsabilità per il detto Istituto.

ARTICOLO NONO

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto che, previa lettura da me data ai costituiti, si allega al presente atto distinto con la lettera "A".


ARTICOLO DECIMO

Il costituito Castrataro Michelangelo viene delegato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società ed è autorizzato ad apporre nel presente atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalla competente Autorità Giudiziaria ai fini della omologazione di legge.

ARTICOLO UNDICESIMO

Le spese di questo atto e sue conseguenziali, che ammontano a circa lire 3.650.000, sono a carico della società.

(1) Nel le iniziali e le cifre da: "14" e "53". Postilla unica. Sin. par. 1 e



~~una copia cancellata.~~

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su facciate intere tre e parte di questa quarta fin qui di un foglio ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

Michelangelo Ortutor
Luca Penn

Ruf. Leontine



[Handwritten signature]



ALLEGATO " A "

AL REPERTORIO N. 7170

ALLA RACCOLTA N. 2960

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA "EMME.C. - Società a

Responsabilità Limitata".

= DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA =

ARTICOLO PRIMO

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione "EMME.C. - Società a Responsabilità Limitata".

ARTICOLO SECONDO

La Società ha per oggetto:

- la gestione di imprese di costruzioni edili di qualunque tipo e specie, ivi comprese: l'attività edilizia ed immobiliare in genere ed in particolare dell'edilizia residenziale e turistica, la compravendita, la gestione e l'amministrazione di immobili, la costruzione di fabbricati, opifici e manufatti di ogni genere, costruzione di opere pubbliche e private, l'assunzione di appalti da privati, da Enti e da Pubbliche Amministrazioni; costruzione, compravendita e gestione di impianti e di attrezzature turistiche; lavoro di movimento terra e lavori per sottosuolo; concessione di mutui in genere; lo sconto di effetti cambiari; il finanziamento di qualsiasi attività (industriale, commerciale, agricola ed artigiana); l'assunzione e la concessione di partecipazioni azionarie in altre società ed Enti; il coordinamento tecnico e finanziario delle imprese alle quali partecipa; lo svolgimento di qualsiasi operazione mobiliare, compreso il possesso, l'acquisto e l'amministrazione dei titoli pubblici o privati, azionari ed obbligazionari, anche se non quotati in Borsa; lo svolgimento di qualsiasi operazione immobiliare; ogni altra operazione finanziaria e creditizia a favore di privati, Enti e società, con

esclusione di qualsiasi operazione avente per oggetto la raccolta ed il deposito del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma e comunque costituito; commercio all'ingrosso ed al dettaglio per la vendita di prodotti tecnici per l'edilizia, industria ed agricoltura, materiali da costruzione; gestione di attività industriali nel territorio di cui al T.U. D.P.R. 3 marzo 1978, n°218, per la produzione di macchinari di qualunque tipo e specie, carpenteria meccanica e metallica di qualunque tipo e specie; officina meccanica; la gestione di mensa aziendale; operazione di gestione fitti e subaffitti, *l'incollaggio di impianti dimensionati e gestiti*.
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

*Per informazioni
Andri
Raffaello*



ARTICOLO TERZO

La Società ha sede in Isernia presso lo studio del dottor Vincenzo Macchia, attualmente in Corso Risorgimento, n°2.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire altrove e sopprimere sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, stabilimenti, succursali e depositi.

La Società opererà nel Mezzogiorno d'Italia e comunque in tutte quelle regioni dell'Italia Meridionale di cui al T.U., D.P.R. 6 marzo 1978 n° 218 e successive modificazioni sull'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia. Essa realizzerà nuove imprese produttive per cui intende beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge 1° marzo 1986, n° 64.

ARTICOLO QUARTO





Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

ARTICOLO QUINTO

La durata della Società è fissata dalla data dell'Atto costitutivo sino al 31/12/2020, e può essere prorogata.

= C A P I T A L E =

ARTICOLO SESTO

Il capitale sociale è fissato in lire novantamiliioni (f.90.000.000) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile. Le quote sono nominative e divisibili nei limiti determinati dalla legge.

La titolarità di ogni quota comporta il diritto ad un voto per ogni lire unmilione (f.1.000.000) di partecipazione posseduta.

ARTICOLO SETTIMO

Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per atto di ultima volontà.

ARTICOLO OTTAVO

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. E' riservato ai soci il diritto di opzione sulle nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote possedute.

ARTICOLO NONO

L'Assemblea può deliberare la riduzione di capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di

azioni o quote di altre aziende, nelle quali la Società abbia partecipazio-
ne.

= A S S E M B L E A =

ARTICOLO DECIMO

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese
in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti i soci.

L'Assemblea é ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere
convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito della Provincia in
cui ha sede la Società.

Quando a giudizio dell'Organo Amministrativo particolari esigenze lo
richiedano, l'Assemblea Ordinaria può venire convocata dall'Organo Amministra-
tivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO UNDICESIMO

La convocazione dell'Assemblea viene fatta a cura dell'Organo Amministrativo
con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima
dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile.

L'assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata mediante affissione
all'Albo Sociale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, dell'avviso di
convocazione copia del quale dovrà essere sottoscritta dai soci, per presa
visione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed
ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.



E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Organo Amministrativo ed i Sindaci effettivi.

ARTICOLO DODICESIMO

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

ARTICOLO TREDICESIMO

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non Amministratore o Sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare il diritto di intervento all'adunanza.

La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. Se la delega viene conferita ad un non socio essa deve risultare da Atto Notarile da allegare al verbale di assemblea.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

L'Assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico (o, in caso di Organo Collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione) e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

ARTICOLO QUINDICESIMO

Sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 2486 del codice civile.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sulla nomina dell'Organo Amministrativo;
- c) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Società che esulino dalle facoltà e poteri dell'Organo amministrativo o che da esso siano portati comunque all'esame dell'assemblea, nonché sulla responsabilità dell'Organo amministrativo medesimo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO SEDICESIMO

La Società può essere amministrata alternativamente:

- o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a ⁽⁴⁾ ~~quattro~~ membri *eletti anche fra non soci;*
- o da un Amministratore Unico.

L'Organo amministrativo viene eletto dall'Assemblea dei soci, anche tra i non soci, esso resta in carica tre esercizi sociali, o per il tempo fissato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci e per la prima volta nell'atto costitutivo, ed è



Assemblea ordinaria
Assemblea straordinaria
Art. 15
Art. 16

[Handwritten scribbles]

rieleggibile. In caso di organo collegiale l'organo amministrativo di volta in volta può nominare un amministratore delegato fissandone i poteri e le mansioni.


Alla scadenza del mandato l'Organo amministrativo resterà in carica, con tutti i poteri spettantigli, fino alla effettiva sua sostituzione.

All'Organo amministrativo non compete alcun compenso, salvo diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci..

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

L'Organo amministrativo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

L'Organo amministrativo ha quindi tra le altre la facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, conferirli in altre società costituite o costituenti, assumere partecipazioni ed interessenze per effetto dell'articolo due del presente Statuto, chiedere mutui anche ipotecari, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, presso la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o privato; concorrere ad aste ed appalti; assumere appalti ed accettare capitolati; stipulare contratti di fornitura e di somministrazione; compiere qualsiasi operazione bancaria;



emettere, girare ed incassare assegni bancari di conto corrente ed assegni circolari; emettere, girare, avallare ed incassare cambiali ed altri titoli di credito; assumere e licenziare dipendenti; effettuare depositi e prelievi; nominare avvocati e procuratori *ad lites* con facoltà di promuovere azioni in ogni grado di giurisdizione.

L'Organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO DICIOTTESIMO

All'Organo amministrativo spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

= COLLEGIO SINDACALE =

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

Qualora debbano verificarsi le condizioni di legge l'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni all'uopo previste dal codice civile.

= ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI =

ARTICOLO VENTESIMO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO VENTUNESIMO

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale e per gli altri accantonamenti di legge, saranno di volta in volta destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO VENTIDUESIMO

Il pagamento dei dividendi é effettuato presso la sede sociale ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO VENTITRESIMO

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

= SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =


ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

= CLAUSOLA COMPROMISSORIA =

ARTICOLO VENTICINQUESIMO

I soci ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo, per tutte le controversie che dovessero sorgere per motivi patrimoniali, sia per la determinazione del



valore di liquidazione della quota, sia concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle clausole contenute in questo Statuto, e che comunque abbiano parte in causa i singoli soci e la Società, si obbligano contrattualmente a sottoporsi al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Isernia. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato, salvo le eventuali impugnative giudiziarie.

ARTICOLO VENTISEIESIMO


Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni previste dalla legge in tema di Società a Responsabilità Limitata.

(1) Nella parola: "puerino" e addi "ciupue": *1990 e un'altra parola cancellata.*

di Adelardo Portinaro

Arch. Leone

Rigo Leone



[Large handwritten scribble]



La presente copia fotostatica
di fogli *quattro* e conforme
al suo originale.
Si rilascia per *la Camera di Commercio di Isernia*
AGNONE il 7.10.87



TRIBUNALE DI ISERNIA

Depositato in cancellaria il *10/12/87* ed annotato al

n° *819* Reg. Ordine e n° *11148* Reg. Società.

IL CANCELLIERE